

Allegato A al Repertorio 7686 Raccolta 5902
STATUTO
"FONDAZIONE TRENTINA PER L'AUTISMO ETS"

Art.1

Denominazione - Sede legale - Durata

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle norme del Codice civile in materia di Fondazioni, è costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE TRENTINA PER L'AUTISMO ENTE DEL TERZO SETTORE"** in sigla **"FONDAZIONE TRENTINA PER L'AUTISMO ETS"**, di seguito indicata come Fondazione.
2. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Mezzolombardo (TN). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. La Fondazione opera in ambito provinciale, nazionale ed internazionale.
4. La Fondazione può istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento nel di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
6. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

Attività di interesse generale

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e non ha finalità politiche, ideologiche o di religione.
2. La Fondazione, con esclusione di ogni scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) e specificatamente:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**lett. a**);
 - interventi e prestazioni sanitarie (**lett. b**);
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (**lett. c**);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d**);
 - interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (**lett. e**);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**lett. h**);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (**lett. i**);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (**lett. k**);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale (**lett. o**);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della L. 6 giugno 2016, n. 106 (**lett. p**);
- alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (**lett. q**);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della L. 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni (**lett. s**);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 Codice del Terzo Settore (**lett u**);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (**lett. w**).

Art. 3

Finalità specifiche e attività

La Fondazione promuove attività a favore dei soggetti autistici ed affetti da sindromi correlate, operando nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

La Fondazione garantisce l'assistenza sociale e socio-sanitaria in favore delle persone autistiche e sindromi correlate con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro consentito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

La Fondazione, nel generale ambito delle finalità sopra indicate, potrà svolgere attività di:

- accoglienza, assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone affette da autismo o patologie similari e correlate, creando condizioni ambientali in cui le stesse possano trovare un benessere psico-fisico, nel pieno rispetto delle loro capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative;
- promozione della ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, sull'autismo e patologie similari e correlate.

A tal fine potrà:

- acquisire e mantenere strutture, con spazi adiacenti e di servizio, destinate all'accoglienza, al ritrovo dei soggetti di cui sopra e ad ospitare,

anche stabilmente, gli stessi, nonché attività didattiche (non scolastiche), formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive dilettantistiche, socio-sanitarie e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei medesimi soggetti;

- assicurare la gestione delle suddette strutture e fare in modo che in tali strutture vi sia la presenza di personale medico e di assistenza sociale;
- provvedere al monitoraggio della qualità della vita nell'ambiente residenziale nel quale vivono le suddette persone disabili, al fine di individuare, nel tempo, le soluzioni più idonee a garantire alle stesse, per tutto l'arco della loro vita, la qualità della loro esistenza, promuovendo anche interventi personalizzati.

La Fondazione può svolgere attività di progettazione, gestione ed erogazione di attività di formazione continua in ambito sanitario, compresa l'organizzazione e la realizzazione di attività di tirocinio, workshop e convegni, con la possibilità di includere tali attività nel sistema ECM (Educazione Continua in Medicina).

La Fondazione può realizzare attività di formazione e di educazione sull'autismo, sia di base che professionale, di analisi dei fabbisogni formativi e professionali, di orientamento e tutte le connesse azioni di sistema.

La Fondazione può anche realizzare, come coordinatrice o partner, attività di ricerca scientifica in collaborazione con Università, Associazioni indipendenti riconosciute a livello nazionale o internazionale, Ricercatori, Aziende sanitarie, ecc...

La Fondazione potrà svolgere attività per:

- interventi Assistiti con Animali (in tutte le sue classificazioni; Terapia Assistita con Animali – TAA, Educazione Assistita con Animali – EAA, Attività Assistita con Animali – AAA). Potrà inoltre svolgere attività di formazione delle figure professionali, sanitarie e non e degli operatori che compongono l'equipe multidisciplinare nella progettazione e nell'erogazione degli Interventi Assistiti con Animali;
- riabilitazioni sanitarie con strumenti informatici innovativi (stanze multisensoriali);
- organizzazione ed iniziative di soggiorni estivi/invernali.

2. La Fondazione può svolgere, ex articolo 6 del "Codice del Terzo Settore", anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice.

3. La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo.

2. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, prudenza e diligenza necessarie al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della

Fondazione.

3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione rilevanti ai sensi dell'art. 22 co. 5 CTS prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

4. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate viene utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

6. Per tutto quanto non previsto si rimanda agli artt. 8 e 13 CTS.

Art. 5

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il rendiconto economico e finanziario dell'anno decorso, e il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, sono predisposti a cura del Presidente con la collaborazione del Tesoriere. Per quanto riguarda la loro approvazione:

- entro il 31 dicembre di ogni anno il rendiconto economico e finanziario di previsione, per l'anno successivo, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione;

- entro il 30 aprile dell'anno successivo lo stesso organo di amministrazione approva il rendiconto economico e finanziario dell'anno decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno, in richiamo all'articolo 2364, comma 2, del Codice civile, tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposito del bilancio presso il RUNTS (art. 48 co. 3 del Codice del terzo Settore).

3. Dovrà essere depositata, nei modi e nei termini di legge, copia del bilancio di esercizio, unitamente ai verbali delle sedute in cui è stato approvato da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Essi sono accompagnati dalla relazione dell'Organo di controllo.

5. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

6. Eventuali nuovi impegni di spesa e obbligazioni, proposti dal Presidente della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti previsti a bilancio, debbono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, utilizzando eventualmente risorse destinate ad iniziative rinviabili al successivo anno

finanziario.

Art. 6

Volontari della Fondazione

1. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può avvalersi di persone fisiche che ne condividono gli scopi e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.
2. La Fondazione deve iscrivere in un apposito Registro vidimato e comunque immodificabile i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. La Fondazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da un possibile beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione, entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 4 del CTS.
5. Si richiamano, in ogni caso, integralmente gli artt. 17 e ss. del CTS.

Art. 7

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - l'Organo di controllo;
 - l'Organo di revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore o, dove non ricorrenti, per volontà del Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo gratuito. L'Organo di controllo, ovvero l'Organo di revisione, vengono retribuiti secondo le disposizioni di legge.
3. Nei casi previsti dall'articolo 31, del D.lgs. n.117/2017, l'Organo di controllo può svolgere le funzioni di Organo di revisione, nelle condizioni e nei limiti sanciti dallo stesso disposto.
4. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 31, del D.lgs. n.117/2017, la Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può attribuire all'Organo di controllo le competenze previste per l'Organo di revisione. Resta ferma la possibilità di nomina separata dell'Organo di revisione, come previsto dall'articolo 13 del presente statuto.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione - Nomina, revoca, sostituzione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 9 (nove).
2. Ad eccezione dei primi Consiglieri attualmente in carica, i successivi Consiglieri verranno nominati, revocati o sostituiti, dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Ulteriori cariche possono essere conferite agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, con esclusivo riferimento alle persone fisiche.

4. I Consiglieri durano in carica per 3 (tre) anni, salva precedenti revoca o dimissioni.

I consiglieri in sostituzione subentrano nell'anzianità di carica del sostituito.

5. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno dichiarato incapace, il sottoposto a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.A.A., o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto, sono dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di Amministrazione.

7. Gli amministratori della Fondazione possono, altresì, cessare dalla relativa carica per dimissioni. Le dimissioni vengono comunicate in forma scritta, con raccomandata a.r. o PEC inviata al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Le dimissioni hanno effetto immediato dal momento del ricevimento della comunicazione da parte della Fondazione.

8. Gli amministratori possono essere revocati ed esclusi dalla Fondazione, a maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per azioni contrarie al buon nome della Fondazione, per violazione del presente statuto, di eventuali regolamenti interni, ovvero di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Essi possono essere, altresì, esclusi ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile. L'esclusione viene comunicata all'interessato dal Presidente della Fondazione, mediante raccomandata a.r. o PEC ed ha effetto immediato. Sono salvi i diritti inderogabili previsti dalla legge al riguardo.

9. I Componenti del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

10. Agli amministratori può spettare il rimborso delle spese documentate e sostenute in ragione dell'incarico.

Art. 9

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, ed in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza o delega.

3. Per le modifiche del presente statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri, con il voto favorevole della maggioranza dei

presenti.

4. Per lo scioglimento della Fondazione, e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri.

5. La convocazione del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione del relativo ordine del giorno, deve essere inviata per iscritto, a mezzo email, pec ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, a tutti i consiglieri e all'Organo di controllo. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, da effettuarsi almeno ventiquattro ore dopo la data della prima convocazione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

6. La convocazione di urgenza del Consiglio viene effettuata dal Presidente, nel tempo massimo di 2 (due) giorni, su richiesta scritta della maggioranza degli amministratori, dell'Organo di controllo, o su iniziativa del Presidente medesimo.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere effettuate anche mediante tele-videoconferenza, sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile (anche in forma digitale). Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano di età.

9. I verbali delle riunioni e le deliberazioni del Consiglio devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante all'interno del Libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere.

1. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno nell'interesse

della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione e ratifica del Consiglio nella sua riunione successiva, anche, eventualmente, specificatamente convocata;

- può delegare i propri compiti di sorveglianza ed esecuzione a membri del Consiglio;

- è il legale rappresentante della Fondazione, di fronte ai terzi e in giudizio.

2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, in ogni sua attribuzione, comprese la rappresentanza legale e la firma sociale.

3. Il Segretario gestisce gli aspetti amministrativi della Fondazione, conserva i Libri sociali, redige e sottoscrive i verbali del Consiglio di Amministrazione, ottempera agli adempimenti burocratici e giuslavoristici.

4. Il Tesoriere gestisce gli aspetti contabili della Fondazione e redige, di concerto con il Presidente, i bilanci preventivo e consuntivo. Intrattiene, altresì, i rapporti con gli istituti di credito. La figura del Tesoriere può essere assolta da quella del Segretario.

Art. 11

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- a) ferme le regole di nomina, revoca e sostituzione di cui al precedente art. 8, nominare al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;

- b) deliberare, organizzare e realizzare le attività della Fondazione, di cui all'articolo 3 del presente statuto;

- c) conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni, nonché deliberare sulla stipula di rapporti retributivi con soggetti terzi;

- d) redigere ed approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

- e) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

- f) redigere e approvare l'eventuale bilancio sociale, considerato vincolante nell'ipotesi di cui all'articolo 14 del CTS;

- g) deliberare sulla esclusione degli amministratori;

- h) valutare, ed eventualmente ratificare, nuovi impegni di spesa e obbligazioni che eccedono i limiti degli stanziamenti previsti a bilancio, attenendosi al dettato dell'art. 5, comma 6 dello statuto;

- i) stabilire i limiti delle spese rimborsabili ai volontari, nel rispetto delle norme di legge inderogabili al riguardo;

- j) nominare l'Organo di controllo e, se obbligatorio, ovvero per decisione del Consiglio di Amministrazione, il soggetto revisore legale ai sensi dell'art. 31 CTS;

- k) deliberare l'eventuale variazione di sede legale nell'ambito del Comune, con successiva comunicazione agli uffici competenti;

- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117/2027 e documentarne il carattere secondario e strumentale;

- m) deliberare l'ammissione dei Partecipanti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri;

- o) deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla fusione, scissione e

trasformazione e sullo scioglimento della Fondazione;

p) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto o necessario per la gestione della Fondazione.

Art. 12

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è composto da una sola persona, non appartenente alla Fondazione, nominata dal Consiglio di Amministrazione ed iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti. Nel caso di obbligatorietà della revisione legale ai sensi dell'art. 31 CTS, l'organo di controllo può svolgere anche tale attività, salvo che il Consiglio di Amministrazione, stabilisca diversamente.

2. Dei propri interventi l'Organo di controllo redige il verbale nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Fondazione.

3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'Organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione.

4. Il componente dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

5. È compito dell'Organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, nonché ogni altra funzione prevista dall'art. 30 CTS;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio, oltre ed esercitare il controllo del bilancio preventivo.

6. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

7. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 Organo di revisione

1. L'Organo di revisione è nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, o, dove non ricorrenti, per volontà del Consiglio di Amministrazione. Esso è formato da una sola persona, iscritta nel Registro dei revisori legali dei conti. Si applica quanto previsto al

precedente art. 12.

2. L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

3. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Fondazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'Organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione.

5. L'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Art. 14

Libri della Fondazione

1. La Fondazione deve tenere le seguenti scritture:

a. il Libro verbali del Consiglio di Amministrazione;

b. il Libro verbali dell'Organo di controllo;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del/dei Comitato/i dei Partecipanti, se istituito/i;

d. il Libro verbali dell'Organo di revisione, qualora nominato;

e. il Registro **vidimato o comunque non modificabile** dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I membri degli organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta rivolta al Presidente.

Art. 15

Scioglimento della Fondazione

1. Lo scioglimento della Fondazione è deciso dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

2. Con lo scioglimento della Fondazione è necessario nominare uno o più liquidatori; chi delibera sullo scioglimento delibera altresì sulla destinazione del patrimonio residuo (c.d. incrementale), il quale dovrà essere devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore** e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 16

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Coletti Giovanni

F.to Eliana Morandi notaio L.S.